

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI

Nel riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella riportata nella pagina accanto (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente.

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione di:

- della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30 al 70 %.
- dal mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30 al 70 %.

A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

Qualora nel corso dell'iter del sinistro emergono fatti per i quali non sia più applicabile il risarcimento diretto, la Compagnia di Assicurazione informa il danneggiato, a mezzo di raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta completa, o dal successivo emergere di nuovi elementi che determinano l'inapplicabilità della convenzione.

Entro lo stesso termine, trasmette la documentazione acquisita alla Compagnia del responsabile che prosegue nella gestione del sinistro ed è tenuta, nei termini precedentemente enunciati di 30/60/90 giorni dal ricevimento della documentazione, a procedere alla liquidazione o alla contestazione del danno.

Per ciò che attiene l'assistenza nelle fasi di risarcimento del danno il D.P.R. sul risarcimento diretto dedica lo specifico articolo 9, comma 1, il cui contenuto si ripropone testualmente:

“L’Impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche i fini della quantificazione del danno alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di respon-

sabilità di cui all’allegato”.

Si tratta di un articolo che rappresenta lo spirito dell'intero schema del risarcimento diretto, teso a instaurare una relazione continuativa tra danneggiato/assicurato e la propria compagnia a vantaggio di una miglior qualità nel servizio di liquidazione e di una diminuzione delle conflittualità in virtù del rapporto diretto cliente/danneggiato.

La qualità dell'assistenza al cliente in caso di sinistro da parte dell'Impresa per il tramite della propria rete agenziale, l'efficienza e la professionalità del sistema di liquidazione dei sinistri per il tramite della rete liquidativa, dovranno essere, al pari del prezzo pagato per la polizza, le basi di valutazione da parte dell'utenza per la scelta della Compagnia di Assicurazione cui affidare la tutela del proprio patrimonio in caso di sinistro.

In tal modo il mercato confida che possano venire meno alcuni degli aspetti speculativi oggi legati al mondo dei sinistri.

Allo stesso modo l'articolo 9 al secondo comma recita:

“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

Il legislatore ha ritenuto, laddove il rapporto assicuratore/assicurato-danneggiato si sia risolto in un accordo sul risarcimento, inopportuno gravare il costo del sinistro di ulteriori oneri derivanti da un'assistenza legale priva di un effettivo contributo, spostando il costo dell'assistenza di un legale fiduciario ai casi di effettivo disaccordo.

